

Green Act – Collegato Ambientale

Legge n.221 del 28/12/2015, in vigore dal 02/02/2016

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

La legge contiene 79 articoli che trattano diverse misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche (c.d. collegato ambientale).

Si riportano alcuni dei punti che potrebbero interessare al lettore:

Terre e rocce da scavo

L'**articolo 28** interviene sul regolamento n. 161/2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, sopprimendo dalla definizione di "materiali da scavo" il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). Quindi a tali materiali non sono applicabili le previsioni del regolamento e vanno gestiti come rifiuti, o, se ne ricorrono le condizioni, come sottoprodotti.

Rifiuti di rame e di materiali ferrosi e non ferrosi

L'**articolo 30** prevede, per i produttori iniziali o i detentori dei **rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi** che non provvedono al loro trattamento, un obbligo di consegna a imprese autorizzate allo svolgimento di attività di gestione dei rifiuti, compreso il trasporto, e non possono quindi consegnarli a imprese prive di tali autorizzazioni, quali ad esempio soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto in forma ambulante.

Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori

Articoli 41, 43: tra le varie disposizioni:

- riguardo all'obbligo per i sistemi individuali e collettivi di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, viene chiarito il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo (e non contestuale, come potrebbe sembrare dal testo attualmente vigente) alla certificazione EMAS.
- riguardo ai rifiuti di pile e accumulatori viene precisato, all'interno del Codice dell'ambiente, che ad essi si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188/2008, di attuazione della disciplina dell'UE.
- i sistemi individuali e collettivi per la gestione dei RAEE devono adottare, per i pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della legge (ovvero dopo il 02/02/2016), un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione (in modo che a fine vita vengano individuati e gestiti).

Miscelazione dei rifiuti

L'**articolo 49** interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall'art.187 del D.Lgs. 151/2006 e s.m.i., al fine di consentirne l'effettuazione anche in assenza di autorizzazione, nonché di prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in

possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.

Smaltimento in discarica

L'**articolo 46** dispone l'abrogazione dell'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il **divieto di smaltimento in discarica** dei rifiuti con potere calorifico inferiore (**PCI**) **superiore a 13.000 kJ/kg**.

L'**articolo 47** interviene sulla disciplina degli obiettivi e delle modalità di adozione dei **programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica**.

L'**articolo 48** prevede l'individuazione da parte dell'ISPRA dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando **non è necessario procedere al trattamento dei rifiuti prima del loro conferimento** in discarica.

Raccolta differenziata

Articolo 32: disposizioni per incentivare la raccolta differenziata e il riciclaggio, in particolare viene aggiunta un'addizionale del 20% al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d. "ecotassa") direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata. Il superamento di tali percentuali fa scattare le riduzioni del predetto tributo speciale.

Energia

L'**articolo 12** apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi di efficienza di utenza (SEU), di cui al D.Lgs. 115/2008 (si tratta di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, per il consumo di un solo cliente finale). In particolare nella definizione di SEU è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito.

L'articolo 13 amplia l'elenco dei **sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas** ai fini dell'accesso ai **meccanismi di incentivazione** della produzione di energia elettrica da impianti a **fonti rinnovabili** (di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1, annesso al D.M. 6 luglio 2012), includendovi i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.

Bonifiche

L'**articolo 56** istituisce un **credito d'imposta** per gli anni 2017, 2018, 2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), a favore di **"soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture ubicate nel territorio dello Stato"**. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, viene altresì prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 17,5 milioni di euro per il triennio 2016-2018.

Acquisti verdi

L'**articolo 16** riduce le garanzie previste a corredo dell'offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel).

L'**articolo 17** prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (**EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001**), costituiscano titoli preferenziali richiesti nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

L'**articolo 23** contiene una serie di misure finalizzate a **incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post-consumo"** (ovvero materiali/prodotti di scarto che hanno completato il loro ciclo di vita: rifiuti) **riciclati** o dal **recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio** dei prodotti complessi. A tale fine, si prevede, per un verso, la stipula di accordi e contratti di programma, tra soggetti pubblici e privati, e, per l'altro, sono dettati principi per la definizione di un sistema di incentivi per la produzione, l'acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.

Sorgenti sonore

L'**articolo 76** **proroga di sei mesi** (vale a dire al **25 novembre 2016**) **il termine per l'esercizio della delega**, concessa dall'art. 19, comma 1, della L. 161/2014 (Legge europea 2013-*bis*), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'**inquinamento acustico** prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.